

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **513/1991** (ECLI:IT:COST:1991:513)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **04/12/1991**; Decisione del **19/12/1991**

Deposito del **30/12/1991**; Pubblicazione in G. U. **15/01/1992**

Norme impugnate:

Massime: **17761**

Atti decisi:

N. 513

## ORDINANZA 19-30 DICEMBRE 1991

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia nel ricorso proposto da s.a.s. "La Lucchina" contro l'Ufficio del Registro di Civitavecchia iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo

Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza in data 10 aprile 1987, pervenuta a questa Corte il 26 giugno 1991, la Commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui, prevedendo un identico trattamento sanzionatorio tanto per l'omessa quanto per la tardiva dichiarazione - senza predisporre un'adeguata graduazione delle relative sanzioni - si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, poiché disciplinerebbe in modo uguale situazioni diverse;

b) con l'art. 76 della Costituzione, in relazione al criterio di cui all'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, poiché non commisurerebbe la sanzione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni;

che nel giudizio così promosso è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che anche nel presente giudizio, come in quello già definito da questa Corte con sentenza n. 84 del 1989, la Commissione remittente non mira ad ottenere una pronuncia che sottragga ad ogni sanzione l'ipotesi della tardiva dichiarazione, ma piuttosto, ad un intervento che, realizzando una ragionevole graduazione fra le sanzioni attinenti alle fattispecie di omessa e tardiva dichiarazione, presuppone l'opera del legislatore;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile, e che, al riguardo, appare comunque opportuno reiterare l'invito al legislatore affinché adegui la disciplina sanzionatoria in oggetto ad un criterio di maggiore razionalità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*